



Comune di Brolo

Città Metropolitana di MESSINA

Organo di Revisione

Inviato a mezzo PEC

Al Segretario del Comune di Brolo

Alla Dott.ssa Adriana Gaglio

*Al Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria*

Al Sig. Sindaco

SEDE

Verbale n. 34 del 21 ottobre 2022

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA' – ANNO 2022.

l'Organo di Revisione Economico-Finanziario

composto da:

Prof. Giuseppe Pedalino - Presidente;
Rag. Franco Carmelo Anastasi - Componente;
Rag. Salvatore Glorioso - Componente;

si è adunato, convocato per le vie brevi, in audio/video conferenza, per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla costituzione del Fondo in oggetto richiamato.

Premesso che:

- con nota prot. n. 0017305, del 27.09.2022, è stata trasmessa la determinazione dell'Area Amministrativa n° 749 Reg. Gen., del 26.09.2022 (N. 300 Reg. Area del 21.02.2022), inerente alla Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate - Anno 2022, corredata di relativo prospetto di calcolo, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza di questo Organo;

- per l'esame del predetto fondo, dopo richiesta/sollecitazione, per le vie brevi, del Collegio, sono state acquisite, in data 17/10/2022, c/to Ente, come da Verbale n. 33, le necessarie informazioni, gli ulteriori dati e la documentazione occorrente a concludere l'esame finalizzato ad esitare la richiesta di parere *de qua*, con la redazione del presente verbale, nonché l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria regolarmente sottoscritta dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dott.ssa A. Truglio;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del F.do del salario accessorio sono, attualmente, disciplinate dall'articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;
- l'art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 40-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;

Richiamato:

- la determina sindacale n. 13, del 18/05/2022, con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;
- il Verbale n. 4, dell'8/03/2021, dell'Organo di revisione, recante ad oggetto "Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2021, dal quale emerge:
 - Totale Fondo decurtato, incluse le somme non soggette al limite, **€ 132.798,96**;
- gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate, da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in risorse stabili (che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);
- l'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali che prevede: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004";

- i commi 1 e 2 dell'art. 67 del CCNL del maggio 2018 che indicano, rispettivamente, le risorse fisse addizionali che incrementano l'importo consolidato e le risorse variabili che incrementano di anno in anno il Fondo delle risorse decentrate;

Visto:

- il Prospetto di calcolo del f/do risorse decentrate per l'anno 2022, che riporta l'importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017 di **€ 133.163,64 (Art. 67 del CCNL del 21.02.2018, comma 1)**;
- il Prospetto di determinazione del residuo fondo a seguito destinazione di utilizzo;
- il Mastro del capitolo 119000 – Parte Uscita – anno 2022, denominato “FES FONDO EFFICIENZA SERVIZI GENERALI”;

Rilevato che:

- a) le risorse decentrate ammontano a complessivi **Euro 142.694,70** (di cui 122.274,50 stabili e 20.420,20 variabili – Fondo decurtato incluse le somme non sottoposte a limite);
- b) le risorse necessarie sono stanziare nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- c) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- d) i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Considerato

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D. Lgs 165/2001;
- che le somme, ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2022, sono quelle dettagliate nel prospetto allegato;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016, così come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e ss. mm. ii. e come rilevabile dai calcoli riportati nel prospetto allegato alla determinazione in esame;

Visti:

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- gli articoli 40, 40-bis e 48, D. Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL 21 maggio 2018;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati, pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- il Prospetto Riepilogativo del Fondo anno 2022;

Richiamato:

- ✓ la Circolare n. 30/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ✓ il principio contabile 4/2, punto 5.2, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede che: “in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”;
- ✓ il parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, resi dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Osservato che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022 dovranno essere assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del rispettivo Bilancio di previsione e che gli stessi devono essere in linea con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle vigenti norme di legge;

Rammentato che:

- in assenza della relativa certificazione, le risorse del Fondo soggiacciono alle restrittive indicazioni di legge (istituti obbligatori);
- l'Ente è tenuto ad inviare tempestivamente ai revisori dei conti la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato – e comunque nei termini previsti - con la conseguenza che non si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all'Organo di revisione;
- laddove il fondo non fosse/viene costituito per tempo, **le uniche destinazioni ammesse sono quelle imposte dal contratto collettivo nazionale;**

Evidenziato che:

- gli importi delle risorse integrative possono e dovranno essere assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione;
- ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 4, del CCNL 1.04.1999 “...Gli importi previsti dal co. 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interni o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio”;
- la preventiva certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ha l'obiettivo di evitare l'ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale;
- nella determinazione del Fondo *de quo* vanno rispettate le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;

nei limiti di cui al presente verbale,***preso atto che***

- sulla scorta della documentazione prodotta, le somme concernenti il limite delle risorse del salario accessorio, dell'anno 2022, sono quelle quantificate nel prospetto Allegato alla determinazione in esame;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 2022, come da attestazione di compatibilità del provvedimento, resa dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Ist. Dir. Adriana Gaglio, nel corpo della determinazione dirigenziale di quantificazione del Fondo,

rispetta i limiti imposti dalla riforma ed è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;

visto

- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

osserva che

- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame deve trovare copertura nelle disponibilità previste negli appositi capitoli del bilancio di previsione – esercizio 2022, in quanto spesa obbligatoria regolata dalla Legge;

rileva

- un refuso da correggere alla pag. 4 - secondo capoverso - “salario accessorio 2021”, anziché 2022;

esprime

- per quanto di competenza, **parere positivo** alla costituzione del F/do per le Risorse Decentrate per l'anno 2022.

raccomanda il rispetto

1. del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale “*le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*”;
2. dell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

prescrive

- a) le risorse previste per l'incentivazione, secondo la disciplina dell'ex articolo 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999, dovranno essere destinate alla promozione di **effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;**
- b) i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
- c) per l'erogazione delle indennità specifiche responsabilità, il rispetto dell'articolo 4, comma 2, lettera c), e comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 Enti Locali e dei pareri dell'ARAN sull'argomento;
- d) per le progressioni economiche orizzontali, il rispetto dell'articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 23, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Funzione Pubblica e dall'ARAN;

rammenta quanto segue

- a) il procedimento di costituzione del fondo ed il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro deve perfezionarsi secondo la fisiologica consequenzialità degli atti entro l'anno di riferimento, non può eccedere la durata dell'anno finanziario, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi;

- b) in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato, entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti (Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR);
- c) che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP e devono essere regolamentate dall'accordo in sede di Contrattazione Decentrata, ma anche da apposito Regolamento Comunale;
- d) essendo le progressioni economiche orizzontali computate, all'interno del fondo per il salario accessorio, al loro costo storico gli aumenti contrattuali susseguitesesi erano a carico del bilancio dell'Ente;
- e) le risorse previste dalla costituzione del fondo per l'anno 2022 devono rispettare quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, ivi incluse le somme del salario accessorio (retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative);
- f) ai sensi dell'articolo 67, comma 1 e comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali" sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

avverte e rammenta che

- a) la mancata costituzione del fondo impone che le risorse del fondo siano considerate economie di bilancio, vincolando solo gli istituti obbligatori;
- b) appaiono compatibili di copertura finanziaria solo gli istituti direttamente fissati dai CCNL (quelli sorretti dalla parte stabile del fondo non soggetti a destinazione attraverso il contratto decentrato, quali progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità per il personale educativo degli asili nido, indennità al personale scolastico e ai docenti delle scuole di formazione, le risorse per la riclassificazione degli agenti di polizia locale e del personale ausiliario), mentre tutte le altre indennità soggette a destinazione attraverso contrattazione vanno perdute, così come, a maggior ragione, le risorse destinate alla produttività individuale;
- c) la previsione contenuta nell'articolo 40, comma 3-bis, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale i contratti collettivi nazionali di lavoro debbono definire il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata, "armonizzata" con il principio contabile 4/2, punto 5.3, rende chiaro ed evidente che tale termine non può che consistere nel 31 dicembre di ogni anno e che, entro tale termine, occorre aver costituito il fondo ed anche aver stipulato il contratto, così da avere il perfezionamento delle obbligazioni che legittima le successive erogazioni connesse ai vari istituti;

ricorda, altresì

- ✓ di assumere la deliberazione di G. M. inerente alle Direttive per la contrattazione decentrata integrativa e per la ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate;
- ✓ di dare informazione, del presente atto, alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D. Lgs. n° 165/2001;
- ✓ di acquisire il Verbale di accordo della delegazione trattante (pre-intesa);
- ✓ di pubblicare il provvedimento *de quo*, completo dei richiesti allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione: Amministrazione trasparente>Personale>Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.;
- ✓ di assolvere agli adempimenti successivi alla sottoscrizione, la cui inosservanza prevede specifiche sanzioni come il divieto di adeguamento delle risorse e il blocco dei trasferimenti (art. 40-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001).

L'Organo di Revisione

F.to Prof. Giuseppe Pedalino

F.to Rag. Franco Carmelo Anastasi

F.to Rag. Salvatore Glorioso